



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LINA RUBINO

Presidente

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

IRENE AMBROSI

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Esecuzione forzata -
Pignoramento presso terzi -
Dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
inviata via telefax - Inesistenza
- invio a mezzo raccomandata o
PEC - Necessità

AC. 22/03/2023

Cron.

R.G.N. 15108/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 15108/2021 R.G. proposto da:

A1 **1. (già A** **..)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pedrett, come da procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

B **a. (già B** **)**, in persona del procuratore speciale M **D**, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278, presso lo studio dell'avv. E **rappresentata e difesa dall'avv. **33****, come da procura in calce al controricorso

- controricorrente -

e contro

G

- intimato -

Eirmata Da: FANTINI SIMONE Emissione Da: ADIBADEC S D A NIC CA 3 Scritta#: 485400610-4-4-0701-79999-1

avverso la sentenza n. 104/2021 del Tribunale di Larino, depositata il 23.3.2021;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 25.11.2015, il g.e. presso il Tribunale di Larino, nell'ambito del pignoramento presso terzi in danno di G. S.p.a. assegnò ad A. S.p.a. (già All.) il credito dell'esecutato verso il B. "fino a concorrenza della somma detenuta"; ciò in quanto il B. terzo pignorato, non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., nonostante gli fosse stata notificata apposita ordinanza del g.e. emessa il 16.9.2015. Il B.

propose quindi opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, esponendo di aver reso la dichiarazione con atto comunicato alla pignorante via telefax in data 13.7.2015, regolarmente ricevuto. Revocata l'ordinanza di assegnazione dal g.e. con ordinanza del 2.3.2016, all'esito del giudizio di merito l'adito Tribunale accolse l'opposizione con sentenza del 23.3.2021, annullando definitivamente l'ordinanza opposta e rilevando che la comunicazione, benché irrituale, era stata ricevuta dalla destinataria, non potendo dunque operare il meccanismo della *ficta confessio*, ex art. 548 c.p.c.

A. ricorre ora per cassazione in forza di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il B.

G. S. non ha svolto difese.

Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale.

Eirmato. Dr. CANTINI SIMONE Emesso. Dr. ADIBABEC S D A. MC. CA 3. Società. #. 48E4400E41044E44... 07A...

A sua volta, l'art. 548, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*, derivante dalla modifica apportata dal già citato d.l. n. 134/2014, atteso che il pignoramento è stato eseguito in data 26.6.2015, e dunque prima dell'ulteriore modifica operata dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), stabilisce che *"Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553"*.

Pertanto, la dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c., che dapprima andava necessariamente resa nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi al g.e., è oggi resa, in prima battuta, mediante comunicazione da inviarsi al creditore precedente, solo in caso di sua mancanza rendendosi necessaria la comparizione *apud iudicem*, ai sensi del successivo art. 548, comma 2, c.p.c.; in particolare, la cennata modifica normativa dell'art. 547 c.p.c. fa seguito ad un primo intervento riformatore operato dalla legge n. 52/2006, poi seguito dalla legge n. 228/2012 ed infine, appunto, dal d.l. n. 132/2014, nei termini poc'anzi riportati.

La circostanza che la dichiarazione di quantità debba essere resa dal terzo pignorato con le suddette modalità, però, non ne altera la funzione, che è pur sempre da rinvenirsi (a prescindere dalla *querelle* circa la natura della

dichiarazione stessa: si tratti cioè di confessione giudiziale, di ricognizione del debito, di esibizione ideale, di mera dichiarazione di scienza, ecc.) nella individuazione della cosa oggetto del pignoramento, ossia della prestazione che il terzo deve eseguire in favore del debitore esecutato (Cass. n. 19059/2006; Cass. n. 5037/2017).

È proprio per tale ragione che il legislatore, con le cennate riforme, ha via via disciplinato le modalità con cui il terzo deve rendere la dichiarazione di quantità, passando dalla sua raccolta a verbale d'udienza, a quella scritta, da far pervenire al creditore pignorante con comunicazione formale, a mezzo lettera raccomandata o PEC, e ciò allo scopo di snellire la fase procedurale e di manlevare il terzo dall'onere di presenziare all'udienza.

Tuttavia, proprio in considerazione della natura formale della dichiarazione di quantità (che, tra l'altro, deve provenire personalmente dal terzo, o da un suo procuratore speciale, munito di idonea procura), ritiene la Corte che le suddette modalità debbano essere esattamente osservate dallo stesso terzo, e non siano assolvibili con mezzi diversi da quelli esplicitamente considerati dal legislatore: al di là di intuitive ragioni ed esigenze di certezza delle comunicazioni, occorre infatti considerare che non viene in rilievo, in proposito, un mero rapporto epistolare tra il procedente ed il terzo pignorato, risolvibile alla stregua dei comuni canoni in ordine alla prova delle comunicazioni ex art. 1335 c.c., o anche ex art. 136 c.p.c. in ambito più strettamente processuale (sicché anche la comunicazione via telefax, ricorrendo determinati presupposti, possa ritenersi suscettibile di produrre effetti – si vedano, per tutte, rispettivamente, Cass. n. 14251/2019 e Cass. n. 31894/2018), bensì un'attività effettuata da un soggetto,

G. S. , neppure risultando che egli abbia svolto difese nella controversia che occupa.

P. Q. M.

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal B. con ricorso del 23.12.2015. Condanna il B. alla rifusione delle spese processuali in favore della A, che liquida per il giudizio di merito in € 4.835,00 per compensi, e per il giudizio di legittimità in € 3.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa integralmente le spese nei rapporti con G. S. I. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 22.3.2023.

Il Presidente
Lina Rubino

Firma: Dr. EANTINI SIMONE Emesso Da: ADIBADECS B A MC CA 3 Coni:46: 40E-L-000700 Firmato Da: DI BINO LINA Emesso Da: ADIBADECS B A MC CA 3 Coni:46: 40E-L-000700